


N. 00650/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02468/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2468 del 2012, proposto da Giuseppe Cusumano, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Di Stefano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Pacinotti n. 34,

contro

Comune di Terrasini in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Immordino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Liberta' n. 171,

per l'esecuzione della sentenza del tar palermo, n. 1883 del 19 settembre 2012, spedita in forma esecutiva il 27 settembre 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Terrasini in persona del sindaco pro tempore;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2013 il Primo

Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti l'avv. C. Di Stefano e l'avv. G. Immordino;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 1883/2012, in accoglimento del ricorso n. 4298/2004 proposto da Giuseppe Cusumano, questa Sezione ha stabilito che il Comune di Terrasini è tenuto:

“a) a restituire al ricorrente i terreni occupati, di cui al ricorso, previa riduzione in pristino, corrispondendo, inoltre, al medesimo il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima - decorrente dall'immissione in possesso sino all'effettiva data di restituzione - e consistente negli interessi legali calcolati sul valore, all'epoca dell'immissione in possesso della superficie in questione, oltre rivalutazione e interessi nei sensi di cui in motivazione e tenendo conto, per la determinazione del valore del bene, dei valori di mercato esistenti all'epoca dell'immissione in possesso, accertati mediante criteri trasparenti (es. stime di almeno tre diverse agenzie immobiliari);

b) in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a procedere all'acquisizione dei suddetti terreni tramite un valido titolo di acquisto, e, in primo luogo, tramite quello disciplinato dall'art. 42 - bis D.P.R. n. 327 del 2001; nell'ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga di acquisire il bene ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 42 - bis , dovrà corrispondere al Cusumano l'indennizzo di cui al primo comma della disposizione indicata (corrispondente al valore venale della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale), nonché il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima (decorrente dall'immissione in possesso sino all'effettiva data di

restituzione), consistente nell'interesse del 5% sul valore venale della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (come prescritto dal citato art. 42 - bis , terzo comma), basandosi, per la determinazione del valore del bene, sull'utilizzo dei criteri di cui sub a).

Ai sensi dell'art. 34, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., è anche opportuno disporre che il Comune si determini in ordine alla restituzione o all'acquisizione dei terreni in questione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione e che l'eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato al proprietario e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti.”

1.1. Giuseppe Cusumano ha proposto ricorso in ottemperanza alla sentenza suddetta, sostenendo che la stessa, passata in giudicato in quanto inappellata, non è stata ottemperata, stante la mancata restituzione del terreno e la mancata corresponsione di alcuna somma di denaro.

Pertanto, il ricorrente, ha chiesto al Comune di Terrasini la restituzione del terreno, previa ricostruzione dei fabbricati demoliti, oltre alla corresponsione del risarcimento per il periodo di illegittima occupazione, decorrente dall'immissione in possesso fino alla data di restituzione.

2. Il Comune di Terrasini si è costituito, dando atto che con deliberazione n. 52, del 14 novembre 2012, ha manifestato la volontà di acquisire al patrimonio immobiliare comunale i terreni oggetto della decisione sopra richiamata, avviando il procedimento ex art. 42 bis, in ottemperanza alla sentenza del Tar.

Tale deliberazione è stata inviata al sig. Cusumano e ricevuta in data 22 novembre 2012.

Il procedimento di acquisizione risulta concluso in data 24 gennaio 2013 con determinazione n. 7/A5.

2.1. Il Comune, pertanto, ha eccepito l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso, in quanto alla data di notifica dello stesso (12 dicembre 2012), il ricorrente era stato correttamente informato dell'avvio del procedimento di acquisizione ex art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, procedimento concluso in data 24 gennaio 2013, con l'erogazione della somma complessiva di euro 47.317,76 a titolo di indennità di acquisizione e risarcimento.

3. Il ricorrente, con memoria depositata in vista dell'udienza, ha dato atto della conclusione del procedimento di acquisizione ma ha ritenuto ingiusta, illegittima ed irrisoria la liquidazione della indennità e del risarcimento del danno, non avendo il Comune tenuto conto delle indicazioni fornite dal Tar nella sentenza oggetto di ottemperanza. Pertanto, ha insistito nella richiesta di nomina di un commissario ad acta.

4. Alla udienza del 5 marzo 2013 il collegio ha trattenuto la causa in decisione.

5. Il ricorso improcedibile, per cessata materia del contendere, con riguardo alla domanda di ottemperanza alla sentenza nella parte riguardante la decisione del Comune di Terrasini in ordine alla acquisizione del terreno.

Come sopra illustrato, il Comune ha ottemperato alla decisione di questo Tribunale, acquisendo il terreno in questione con la determinazione n. 7/A5 del 24 gennaio 2013.

Pertanto, sotto questo profilo, ogni profilo di censura sollevato dal

ricorrente non ha ragione di essere trattato dal collegio, posto che con il provvedimento in questione, l'ente locale ha dato piena ottemperanza alla sentenza, optando per l'acquisizione legale del terreno a suo tempo illegittimamente occupato.

6. Per quanto concerne invece le censure in ordine alla non corretta quantificazione dell'indennità successiva all'emissione del provvedimento ex art. 42 bis, questo Tribunale è privo di giurisdizione, in quanto l'art. 133, lett. f) del Codice del processo amministrativo stabilisce che spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo " le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e *ferme restando le giurisdizioni (...)* del giudice ordinario per le controversie riguardanti la *determinazione e la corresponsione delle indennità' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa*".

Orbene, non vi è dubbio che il provvedimento ex art. 42 bis rientri nel novero degli atti che determinano, per loro natura, la corresponsione di somme di denaro per effetto dell'ablazione (legale) di un bene del privato; di conseguenza, le contestazioni aventi ad oggetto le somme stabilite a titolo di indennità o risarcimento, ai sensi dei commi 1 e 3 di detto articolo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (*ex multis*, Cons. St., sez. VI, 16 marzo 2012, n. 1438; T.A.R. Pescara, 07 maggio 2012, n. 189), davanti al quale potrà essere incardinata apposita domanda, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

7. In conclusione, il ricorso è in parte improcedibile per cessata materia del contendere, in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del giudice ordinario.

8. In ragione della suesposta decisione, le spese processuali possono

essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)